

TI_GERICHTE 52.2023.147 vom 22. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.147

FR: TI_GERICHTE 52.2023.147 du 22 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.147 del 22 marzo 2023

Regeste

Licenza edilizia per un edificio residenziale

Erwägungen

E. 3

Elemento naturale protetto EN 4

E. 3.1

Conformemente all'art. 78 cpv. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione dispone di una competenza legislativa esaustiva in materia di protezione della natura, ovvero dei biotopi e delle specie (cfr. Peter Keller, Das heutige Naturschutzrecht - Systematik und gesetzgeberischer Handlungsbedarf, in: URP 2016, pag. 155 segg., pag. 159 e rimandi). Tale materia è stata disciplinata, a livello legislativo, dalla LPN, e segnatamente dalle norme del capo 3° (art. 18 segg.; cfr. Keller, op. cit., pag. 160). Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN, l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1 bis LPN). Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale; i Cantoni ne disciplinano la protezione e la manutenzione (art. 18 a LPN). Quanto ai biotopi d'importanza regionale e locale, spetta ai Cantoni, a norma dell'art. 18 b cpv. 1 LPN, provvedere alla loro protezione e manutenzione. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di un mandato imperativo (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.2, 118 Ib 485 consid. 3a). La Confederazione e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni devono pertanto stabilire nel singolo caso quali sono gli spazi vitali da proteggere, procedendo a una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.3, 118 Ib 485 consid. 3).

E. 3.2

L'istituzione della tutela dei biotopi degni di protezione di importanza locale avviene di principio nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (art. 14 segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]; cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3c), di regola mediante l'istituzione di zone di protezione giusta l'art. 17 LPT, ma sono possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 485 consid. 3c) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 203 consid. 5i; cfr. anche STA 90.1999.95 dell'8 novembre 2000 consid. 4.2). In tal senso, la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre

2001 (LCN; RL 480.100), entrata in vigore il 1° marzo 2002, prevede che le misure di protezione per le componenti naturali particolarmente degne di protezione (tra cui i biotopi, cfr. art. 2 cpv. 2 e 8 LCN) d'importanza locale sono stabilite dal piano regolatore (cfr. art. 16 cpv. 1 LCN; per quelle d'importanza nazionale e cantonale, cfr. invece art. 13 e 14 LCN). In questo senso, la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede in particolare l'istituzione di zone di protezione (cfr. art. 20 LST e art. 27 IX lett. a del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110). Disciplina più o meno analoga era prevista dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; art. 28 cpv. 2), che demandava alle rappresentazioni grafiche di fissare le zone di protezione dei beni naturalistici (lett. f), ma anche i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici (lett. h; cfr. STA 52.2016.112/ 52.2017.546 citata consid. 2, in: RtiD I-2019 n. 35).

E. 3.3

Il piano regolatore di Mezzovico-Vira prevede una specifica tutela per le componenti naturalistiche, segnatamente per gli elementi naturali protetti (EN), che sono regolati all'art. 22 NAPR e raffigurati sul piano del paesaggio. Tale disciplina è stata adottata nell'ambito della revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 9 giugno 1999 (ris. n. 2539), dunque sotto l'egida dell'art. 28 cpv. 2 LALPT (cfr. per l'esempio di una norma analoga, STA 90.1994.225 del 29 febbraio 1996 consid. B e 6). In base all'art. 22 cpv. 1 NAPR, sono considerati elementi naturali protetti i seguenti beni e/o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico: EN 1 i corsi d'acqua, le acque stagnanti e le loro rive naturali EN 2 i biotopi umidi EN 3 i muri a secco EN 4 le siepi e boschetti indicati nel Piano del paesaggio EN 5 le selve castanili indicate nel Piano del paesaggio EN 6 i singoli alberi indicati nel Piano del paesaggio EN 7 i massi coppellati. Il cpv. 2 della norma vieta in generale qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio presente.

E. 3.4

In concreto, il fondo dedotto in edificazione è gravato da uno speciale vincolo “siepi e boschetti” (EN 4), raffigurato sul piano del paesaggio con una netta striscia verde (ad arco), così come già rilevato nel precedente giudizio. Con esso, il Comune ha voluto tutelare, nella sua estensione, il valore ecologico della densa fascia di vegetazione (formata da cespugli bassi e alti, singoli alberi e piante erbacee) che si allungava su questa porzione del fondovalle, dallo sbocco su via _____ fino alle immediate vicinanze del riale (che il proprietario ha tuttavia a più riprese indebitamente reciso, in particolare attorno al 2004 e 2011; cfr. STA 52.2016.112/52.2017.546 citata consid. 2.4, 2.5 e 3.3). In base al piano del paesaggio (cfr. pure doc. F allegato al ricorso di CO 3 al Governo), la fascia vincolata copre almeno un'area lunga una settantina di metri e larga 6-7 m (valori approssimativi, dedotti per misurazione). Partendo da via _____, essa interessa quasi tutta la prima parte a “imbuto” dell'attuale PART 1 e quella più o meno centrale della sua “pancia” più larga, fino almeno all'altezza del confine N-E della PART 5 (fascia minima di ca. 400-500 m²; con la precisazione che tale interpretazione del vincolo raffigurato sul piano del paesaggio non appare sicuramente severa se raffrontata con la vegetazione d'alto fusto, all'apparenza più consistente ed estesa, che ricopriva il terreno al momento dell'adozione del vincolo di PR, in base alle immagini disponibili, cfr. viste aeree tra il 1995 e 2001, pubblicate sul geoportale

federale di swisstopo, SWISSIMAGE Viaggio nel tempo; cfr. pure foto doc. C e D prodotte da CO 3 davanti al Governo; cfr. STA citata consid. 2.4). Questa fascia, conformemente a quanto già ritenuto nel precedente giudizio, va considerata un biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art. 18 LPN, protetto dal piano regolatore. Con il vincolo di "siepi e boschetti", il PR ha infatti inteso istituire una specifica tutela per questo tipo di biotopo, degno di protezione ai sensi della LPN (art. 18 cpv. 1 bis LPN in combinato disposto con l'art. 18 b LPN; STA citata consid. 2.5). Lo si può dedurre, così come indicato nel citato giudizio (consid. 2.5), dal cpv. 4 dell'art. 22 NAPR - che rimanda espressamente al (previgente) art. 18d LPN (per l'assunzione degli oneri derivanti dalla protezione e manutenzione di biotopi d'importanza locale e regionale) - come pure dallo studio, richiamato dal rapporto di pianificazione, delle componenti naturalistiche e paesaggistiche di _____ del febbraio 1993 su cui si è fondato il PR (cfr. allegato 2 pag. 16 "... siepi e boschetti sono esplicitamente protetti dalla LPN"). Secondo tale studio (pag. 10), le siepi e i boschetti hanno in generale un'importanza naturalistica (e paesaggistica) di diversificazione del territorio e delle sue componenti floristiche e faunistiche. In un contesto di sfruttamento intensivo del territorio, come è il caso del fondovalle di Mezzovico-Vira, l'importanza di queste strutture è determinante per il mantenimento di un certo equilibrio ecologico. In particolare, questo genere di biotopo va tutelato per la sua flora variata, che forma un ambiente diversificato dal quale numerose specie animali traggono vantaggio (nella misura in cui offrono rifugi alla selvaggina, luoghi d'appostamento a predatori, nascondigli ad animali attivi al crepuscolo, posti di nidificazione a numerosi uccelli, quartieri invernali a piccoli mammiferi che vanno in letargo, ecc.). Le siepi contribuiscono inoltre a consolidare il terreno, a frenare il vento e a strutturare il paesaggio (cfr. allegato 2 pag. 16; STA citata consid. 2.5).

E. 4

Ciò ricordato, va ora verificato se il progetto in discussione possa essere autorizzato in base alle norme federali e all'art. 22 NAPR.

E. 4.1

Di principio, l'art. 22 cpv. 2 NAPR vieta come detto qualsiasi manomissione o intervento su queste componenti naturali. Il cpv. 5 conferisce nondimeno al Municipio la facoltà di concedere deroghe, sentito il preavviso dell'autorità cantonale competente. Come già indicato nella precedente sentenza, tale disposizione, in quanto riferita ai biotopi ai sensi dell'art. 18 LPN, va letta alla luce del diritto di rango superiore, segnatamente dell'art. 18 cpv. 1 ter LPN e 14 cpv. 6 OPN, e delle norme cantonali d'attuazione. Un intervento di natura tecnica suscettibile di deteriorare biotopi degni di protezione può dunque essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde a un'esigenza preponderante (cfr. art. 18 cpv. 1 ter LPN e art. 14 cpv. 6 OPN). Secondo dottrina e giurisprudenza, ciò presuppone anche che siano considerate soluzioni alternative, che implicino ad esempio uno spostamento della costruzione o una riduzione dell'intervento sul biotopo (cfr. STF 1C_648/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 4.1; Karl Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, Zurigo 2019, n. 28 ad art. 18; Keller, op. cit., pag. 168 seg.; Thierry Largey, Le cadre juridique des atteintes licites et illicites à la nature et au paysage, in: RDAF I 2014, pag. 535 segg., pag. 550 seg.; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Bern del 22 luglio 2015, in: URP 2015, pag. 735 segg., pag. 742). L'art. 14 cpv. 6 OPN precisa che per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il cpv. 3, sono

determinanti in particolare: (a) la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; (b) la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; (c) la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; (d) la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico. Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare un intervento tecnico su un biotopo, chi opera deve prendere misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (cfr. art. 18 cpv. 1 ter LPN; cfr. pure STF 1C_182/2022 del 20 ottobre 2023 consid. 11.1). Queste tre misure sono gerarchicamente organizzate: la sostituzione confacente entra in linea di conto quando sia dimostrato che non è possibile il rispetto (totale o parziale) del biotopo o, sussidiariamente, il ripristino (cfr. DTF 140 II 262 consid. 9.3; STF 1A.137/2002 del 25 settembre 2003 consid. 4.1.2; Fahrländer, op. cit., n. 34 ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 563 e rimandi). Per ripristino s'intende in particolare la ricreazione del biotopo nel medesimo luogo, ovvero la sua ricostituzione nello stato quo ante (cfr. al riguardo: Fahrländer, op. cit., n. 36 ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 558; URP 2015, pag. 742); la sostituzione confacente tende invece alla ricreazione durevole - in un altro luogo - di un biotopo il più equivalente possibile a quello distrutto, laddove l'equivalenza va valutata sia dal profilo quantitativo (estensione e superficie) che qualitativo (per funzione e valore ecologico). La misura deve comunque essere sensata e proporzionata (cfr. STF 1A.104/2001 del 15 marzo 2002 consid. 5.2; STA 52.2016.112/52.2017.546 citata consid. 3.1; Fahrländer, op. cit., n. 37 seg. ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 559 seg. e rimandi). A livello cantonale, la LCN e il relativo regolamento riprendono in sostanza i medesimi principi e provvedimenti degli art. 18 cpv. 1 ter LPN e 14 cpv. 6 OPN, nel caso d'interventi suscettibili di pregiudicare biotopi degni di protezione (cfr. art. 9 LCN e art. 11 del regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013; RLCN; RL 480.110).

E. 4.2

In concreto, da un raffronto dei piani agli atti emerge che la nuova strada d'accesso con tre posteggi esterni, oltre a una porzione dell'edificio a sud-est, invadono l'area gravata dal vincolo EN 4, definito dal piano del paesaggio (cfr. estratto PR digitalizzato di cui al doc. 2 e planimetria di progetto in scala 1:500 del 17 dicembre 2020). La relazione ambientale del 21 luglio 2020 (_____ SA) annessa alla domanda, dopo aver descritto l'area di progetto (con un rilievo floristico), indica essenzialmente come non sia possibile assicurare il rispetto integrale del vincolo EN 4 (fondamentalmente, per la necessità di garantire un accesso razionale da via _____) e propone quindi di realizzare un progetto ambientale di dimensioni equivalenti, che permetta di ripristinare le funzioni ecologiche dell'elemento naturale protetto, attualizzandole al contesto attuale (pag. 5). Prevede segnatamente di eseguire i seguenti interventi su una fascia (di ca. 516 m²) lungo il confine sud del fondo: rimboschimento con specie arbustive (ca. 95 arbusti di individui autoctoni, distribuiti su un'area di 385 m²), rinverdimento del suolo (492 m²), piantumazione di microfite (nell'area dove è prevista la trincea infiltrante delle acque meteoriche, 24 m²) e sistemazione di muri a secco (cfr. pag. 7 seg. con planimetria allegata). L'UNP ha preavvisato favorevolmente questa proposta di sostituzione, composta da una diversità di ambienti che ne aumenterebbe il valore ecologico. Ha giudicato positivamente il concetto di piantagione e la scelta delle essenze autoctone, ritenendo che la specie e la struttura della siepe bassa sarebbero più compatibili al contesto antropico circostante (evolutosi rispetto al 1995), osservando come la siepe originaria comprendesse anche specie ornamentali e alloctone invasive, assolutamente da evitare. Il preavviso favorevole è infine stato

subordinato al rispetto di determinate condizioni, relative in particolare alla gestione della superficie prativa e al disegno della siepe.

E. 4.3

Ora, come indicato nel passato giudizio, va anzitutto ricordato che premessa necessaria per una sostituzione confacente ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 ter LPN - e quindi anche per una deroga al divieto di manomissione ex art. 22 cpv.

E. 4.4

Ciò detto, va pure rilevato che, se al termine della ponderazione di tutti gli interessi dovesse essere ammessa la sussistenza di un intervento tecnico indispensabile ai sensi degli art. 18 cpv. 1 ter LPN e 14 cpv. 6 OPN, il progetto dovrà in ogni caso meglio spiegare perché la proposta di sostituzione sull'area di 516 m² possa essere ritenuta equivalente, non solo dal profilo quantitativo, ma anche qualitativo a livello di tipologia e funzionalità (cfr. Fahrländer, op. cit., n. 38 ad art. 18, che rimanda peraltro anche a metodi di valutazione sviluppatasi nella prassi). Anche su questo punto, il progetto risulta infatti carente, al pari del preavviso dell'UNP. In particolare, non è chiaro per quali ragioni la "siepe bassa" (che nella parte più a nord del fondo si limita invero a una striscia di arbusti lunga 40 m e larga 3 m e nella parte restante ingloba anche la fossa d'infiltrazione), insieme alla superficie prativa e ai muri a secco, possano ricreare un biotopo equivalente a quello originario, per valore e funzioni ecologiche, e non semplicemente formare un nuovo diverso spazio vitale, come assunto dal Governo, a fronte dell'assenza di alberi d'alto fusto.

E. 4.5

Ne discende che il giudizio impugnato - che risulta prematuro anche per quanto riguarda l'ingiunzione di ripristino esatta dal Governo (disp. 3; cfr. pure risposta dell'UDC del 10 maggio 2021 con le osservazioni dell'UNP), senza peraltro coinvolgere il proprietario interessato - deve dunque essere annullato e gli atti rinviati al Municipio affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di costruzione, dopo aver raccolto dall'istante tutti gli elementi mancanti, interpellato l'UNP e sentito le parti.

E. 5

Secondo appartamento

E. 5.1

In base all'art. 33 NAPR, nella zona residenziale estensiva unifamiliare (REU) è concessa l'edificazione di costruzioni a carattere esclusivamente residenziale, con costruzioni singole in cui oltre all'abitazione principale è ammesso un secondo appartamento. L'edificio può avere una lunghezza massima di facciata di 30 ml. Nei casi di trasformazione di edifici non si applicano le limitazioni sul numero ammesso di appartamenti. L'edificazione in contiguità non è ammessa, salvo fra due soli edifici.

E. 5.2

In concreto, il progetto con la variante approvata (piani del 17 dicembre 2020) prevede di realizzare un appartamento principale al 1° piano (con soggiorno e 3 camere) e un appartamento secondario al pian terreno (con soggiorno, 2 camere e una lavanderia). La variante ha in particolare ridotto la SUL di quest'ultimo appartamento, convertendo una terza camera nella predetta lavanderia (14.8 m²); la sua SUL (122.30 m²) è così inferiore a quella (137.10 m²) dell'appartamento principale. Il Municipio ha ritenuto che con tale

modifica l'unità al pian terreno restasse subalterna a quella principale al 1° piano e che il progetto fosse pure conforme all'art. 33 NAPR. A titolo di condizione di licenza, ha nondimeno vincolato l'appartamento al PT, a mantenere un livello di sussidiarietà rispetto all'appartamento principale, così come indicato in narrativa (supra consid. Bd). Il Governo ha dal canto suo rilevato che - anche volendo considerare ammissibile l'interpretazione data dal Municipio alla nozione di secondo appartamento (che per superficie deve porsi in un rapporto di sussidiarietà rispetto all'unità principale) - l'Esecutivo comunale avrebbe almeno dovuto meglio assicurare la destinazione del locale lavanderia, imponendo l'oscuramento della relativa apertura e impedendo l'accesso diretto dall'appartamento al PT. Visto l'esito della lite, il Governo non si è però soffermato oltre su questo punto.

E. 5.3

Ora, tenuto conto del riserbo di cui devono dar prova le autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto comunale autonomo (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non appare effettivamente insostenibile intendere la nozione di secondo appartamento nel senso di un'unità subalterna o secondaria rispetto a quella principale, anche solo dal profilo della superficie utile lorda (ovvero con meno superficie destinata all'abitazione). La norma non precisa in effetti altrimenti il concetto di abitazione principale o di secondo appartamento. Ciò detto, in concreto è pacifico che con la variante avallata dal Municipio l'appartamento secondario al PT ha una SUL inferiore rispetto all'unità al 1° piano, non avendo una terza camera ma una lavanderia (non computabile, cfr. art. 38 cpv. 1 LE; cfr. piante PT e 1P). La destinazione data a questo vano non appare straordinaria. La superficie della lavanderia, pari attorno al 10% della SUL dell'unità, non oltrepassa ancora i limiti comunemente ammessi per stabili con appartamenti (cfr. ad es. STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 6.4, 52.2004.181/191 del 20 agosto 2004 consid. 3.4). Problematico appare tuttavia che, come gli altri locali destinati all'abitazione, anche la lavanderia sia dotata di un'ampia finestra (m 1.20 x 2.30 m) sulla facciata a valle. Per meglio assicurare la destinazione non abitabile di questo locale, basterebbe comunque imporre l'eliminazione di quest'apertura (mediante una clausola accessoria), come anche ipotizzato dal Governo. Visto che gli atti devono già essere retrocessi all'istanza inferiore per i motivi che precedono, a dipendenza dell'esito, se del caso il Municipio terrà quindi conto anche di tale aspetto. All'istante resta pure riservata la facoltà di inoltrare una variante per una finestra più piccola (per l'aerazione del locale), magari rivolta sul lato interno (cfr. pianta PT e prospetto H-H). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, non occorre invece esigere che la lavanderia non sia accessibile dall'appartamento al PT. La soppressione della grande finestra basta a evitare un possibile uso del locale a scopi abitativi. Una volta arredate con la macchina da lavare le lavanderie non si prestano a essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere impiegate per il soggiorno di persone, devono essere trasformate con interventi di una certa importanza, che non passano inosservati (cfr. STA 52.2003.287 del 20 ottobre 2003 consid. 5.2).

E. 6.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata insieme alla licenza edilizia e gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 6.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e rinvi). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è dunque suddivisa tra i vicini resistenti, i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente, assistita da una legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1410) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 25 febbraio 2021 con cui il Municipio di Mezzovico-Vira ha rilasciato la licenza edilizia alla RI 1 sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati al Municipio di Mezzovico-Vira affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa tra CO 1 e CO 2 (fr. 1'000.-) e CO 3 (fr. 1'000.-), i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili (fr. 1'000.- CO 1 e CO 2 e fr. 1'000.- CO 3i). All'insorgente va retrocessa la somma versata a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.